



**PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SARDEGNA CAT
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
INTEGRATI RIVOLTI AI MINORI- ANNO 2017/2019. CIG: 70978589B5**

CAPITOLATO D’ONERI

Art. 1

Elementi generali di riferimento

1. Il presente capitolato regola le condizioni generali e particolari relative all’esecuzione del contratto tra l’Amministrazione e l’appaltatore individuato in relazione all’appalto avente per oggetto Servizi di Sostegno Educativo Individualizzato Domiciliare, Extradomiciliare e Scolastico Specialistico, di seguito (SET – SAESS) destinati a minori (e loro famiglie).
2. L’Ambito territoriale di attuazione delle prestazioni del SET e del SAESS è costituito dai Comuni dell’Ambito Territoriale n. 6 – Trexenta e specificamente i Comuni di: Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, S. Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala, Suelli.
3. L’Ente gestore del Progetto è l’Unione dei Comuni Trexenta in qualità di Ente gestore del PLUS. Si precisa che ogni qualvolta si rimanda all’Ente gestore l’assunzione di decisioni in merito a quanto stabilito nel presente Capitolato, resta chiaro e inteso che questo si consulterà preventivamente, per gli aspetti di competenza, con gli altri Enti Istituzionali coinvolti nel Progetto.
4. Qualora durante l’esecuzione dell’appalto dovessero intervenire norme regionali che modificano l’attuale assetto degli ambiti territoriali individuando contestualmente un altro Ente Gestore si provvederà dove possibile alla cessione del contratto d’appalto al subentrante ente gestore al quale la ditta aggiudicataria dovrà riferirsi, per qualsiasi aspetto e dove ciò non dovesse risultare possibile, si procederà alla risoluzione del contratto nei modi e nei termini indicati al successivo articolo 33.

Art. 2

Finalità e obiettivi che si intendono perseguire

2. I Servizi Socio-Educativi Integrati si pongono come finalità quella di garantire al minore in difficoltà e alle rispettive famiglie un adeguato sostegno, intervenendo sul disagio al fine di aumentare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio e/o i danni derivanti dall’emarginazione e dalle difficoltà relazionali, attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- sostenere il minore che presenti difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle;
- stimolare il minore a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni, acquisire capacità di agire in maggiore autonomia;

- incentivare la partecipazione del minore ad attività di tipo sociale, culturale e sportivo che migliorino l'integrazione nel contesto sociale di appartenenza;
- sostenere la famiglia in difficoltà, mettendola in condizione di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia;
- attivare una rete significativa di relazioni tra la famiglia e il contesto socio culturale esterno (scuola, ludoteca, biblioteca, parrocchia, associazioni sportive) al fine di consentire l'integrazione del nucleo nel tessuto sociale di appartenenza;
- garantire il diritto allo studio del minore disabile che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- favorire la partecipazione a tutte le attività scolastiche;
- creare uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro per lo svolgimento degli incontri tra minore e genitore nei casi segnalati dall'Autorità Giudiziaria;
- individuare precocemente i fattori di rischio nella popolazione destinataria dell'intervento.

Art. 3 Destinatari

I destinatari del SET e del SAESS sono in particolare i minori e i nuclei familiari di appartenenza:

- a) in situazioni a forte rischio di emarginazione rispetto al contesto familiare e/o al contesto sociale;
- b) appartenenti a nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali a seguito di segnalazione e/o affidati al Servizio Sociale con decreto del Tribunale per i minorenni;
- c) alunni in situazione di handicap e/o minorazione sensoriale;
- d) che versano in situazione di difficoltà relazionali con il gruppo dei pari e/o con gli adulti di riferimento;
- e) in situazione di sospetto e/o accertato abuso e maltrattamento;
- f) con problematiche di carattere mentale;

L'accesso al Servizio Educativo Integrato viene valutato e autorizzato dal Servizio Sociale di ciascun Comune e sarà rivolto a soggetti di età compresa fra i 0 e i 18 anni.

Art. 4 Prestazioni oggetto dell'appalto. Specifiche tecniche

I servizi si distinguono in Servizio Educativo Territoriale (di seguito denominato SET) e Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica (di seguito denominato SAESS) E Servizio di Consulenza Psicologica e Pedagogica.

Il SET consiste nell'affiancamento educativo 1:1 presso il domicilio del minore o presso sedi territoriali prestabilite, sarà svolto prevalentemente in orario pomeridiano.

Il SAESS consiste nell'affiancamento educativo 1:1 presso la scuola frequentata dal minore (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado), presso la classe di appartenenza o altri spazi appositamente individuati secondo il Piano Educativo Individualizzato, sarà svolto secondo l'orario scolastico.

Il SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA consiste nell'erogazione di una prestazione professionale resa nei confronti dei minori e della famiglia di appartenenza finalizzata alla corretta presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio.

Il SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA consiste nell'erogazione di un servizio di supporto e affiancamento del minore e del nucleo familiare di appartenenza.

I servizi dovranno contemplare le seguenti fasi di realizzazione, da svolgersi in stretta cooperazione con tutti i soggetti coinvolti (servizio sociale comunale, istituzione scolastica, servizio socio-sanitario, famiglia, e qualunque altro soggetto pertinente):

- o consulenza, esame del caso e presa in carico;
- o progettazione individualizzata e predisposizione del PEI, la cui stesura è di competenza della ditta che dovrà dividerlo con i soggetti coinvolti;
- o avvio dell'intervento educativo;
- o realizzazione degli obiettivi progettuali;
- o monitoraggio e verifiche periodiche attraverso report periodici da consegnare al servizio sociale del comune di residenza del minore.
- o valutazione ex ante, in itinere ed ex post, con esplicito riferimento a indicatori definiti in sede di programmazione dell'intervento individualizzato.

Qualunque intervento in favore del minore, formalizzato in un apposito progetto individuale, deve in ogni caso prevedere:

- il coinvolgimento e il consenso – salvo i casi di competenza dell'autorità giudiziaria - dei genitori o di chi ne fa le veci;
- il coinvolgimento e il lavoro in rete con i servizi territoriali;
- il coinvolgimento dei minori nelle attività educative offerte dal territorio.

Il monte ore complessivamente disponibile per la realizzazione dell'appalto sarà ripartito tra i diversi Comuni aderenti in ragione del numero di destinatari e delle disponibilità finanziarie stabilite in sede di programmazione annuale e periodica.

Il complesso delle prestazioni si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dal concorrente che si aggiudichi l'appalto, comprese le eventuali proposte integrative e migliorative dei servizi di base richiesti.

L'appaltatore individua un responsabile dei servizi affidati, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti.

Art. 5

Personale e Competenze Tecnico-Professionali richieste

A) **Educatori professionali** da destinare al SET e SAESS in numero congruo rispetto alla dimensione territoriale del progetto e al numero di Comuni aderenti, tenendo conto che attualmente gli utenti sono quantificati in n. 34 minori e relativi nuclei familiari per il SET e in n.30 per il SAESS.

Gli educatori possono definirsi le figure cardine del Servizio Educativo Integrato in quanto a loro è demandato il compito di realizzare gli interventi previsti dal PEI, per tale ragione dovranno partecipare attivamente alla stesura dello stesso.

Si precisa che allo scopo di garantire la maggiore efficacia possibile dell'intervento educativo individualizzato, e allo scopo di favorire il più possibile l'instaurarsi tra il minore e l'operatore di un rapporto di fiducia e di qualità che risponda all'esigenza di identificazione sia con il modello maschile che con il modello femminile (a seconda delle singole situazioni specifiche) è strettamente necessario che tra le figure degli educatori siano rappresentati entrambi i sessi.

Relativamente agli educatori richiesti, **almeno 2** dovranno essere in possesso di titoli di studio in disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) con attestazione di corsi di formazione per un monte ore complessivo di 40 ore e almeno 1 con titolo certificato in Interventi cognitivo comportamentali nell'ambito dei disturbi generalizzati dello sviluppo.

Gli educatori professionali da destinare al Servizio dovranno essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio:

- Laurea Magistrale in Scienze della Formazione con indirizzo di Educatore professionale extrascolastico, o equipollenti;
- Laurea triennale in Scienze delle professioni educative di base più biennio in laurea specialistica;
- Esperienza lavorativa* di durata non inferiore a 24 mesi anche non consecutivi, maturata nell'ultimo quinquennio, svolta nel contesto di servizi identici a quelli d'appalto.

***Esperienza lavorativa**

Almeno due di esperienza lavorativa presso Enti Pubblici, e/ privati anche non continuativa, in qualità di educatore in servizi socio- educativi per minori. Non saranno computati i periodi di tempo inferiori ai tre mesi continuativi.

Per garantire il recupero e il rafforzamento delle figure parentali deve essere garantita la disponibilità di educatori di entrambi i sessi, con **almeno due educatori di sesso maschile**.

Gli Educatori SET avranno la funzione di:

- partecipare alla predisposizione dell'Intervento Educativo Individualizzato;
- sostenere e seguire i minori nel percorso di crescita, creando positive forme di dialogo e confronto, volte a favorire costruttivi processi evolutivi e di cambiamento;
- favorire la partecipazione dei minori ad attività di socializzazione presenti nel territorio di residenza ed eventualmente in altri contesti territoriali ritenuti utili al raggiungimento di tali obiettivi;

- sostenere le famiglie nel loro compito educativo e affettivo relazionale, rafforzando le loro risorse personali;
- osservare i rapporti familiari, attuando interventi di mediazione in situazioni conflittuali o di difficoltà nella comunicazione tra i componenti;
- riferire al coordinatore ed al servizio sociale competente per territorio ogni informazione attinente il nucleo seguito;

Gli Educatori SAESS avranno la funzione di :

- sostenere i minori con handicap, all'interno della scuola e in orario scolastico, in tutti i processi di integrazione scolastica.

N.B. Nell'attivazione degli interventi presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, è escluso il ricorso al personale addetto agli interventi specialistici per garantire un ampliamento d'orario del docente di sostegno o alla sua sostituzione seppur occasionale e temporanea;

B) Un Coordinatore tecnico-professionale dei servizi, in possesso di Laurea in Pedagogia (o equipollenti, con Laurea Magistrale), ed esperienza professionale di durata non inferiore a 36 mesi, anche non consecutivi, maturata nell'ultimo quinquennio, svolta, in qualità di coordinatore, nel contesto di SET e/o SAESS, per conto di enti pubblici territoriali, in favore di minori.

L'impegno medio è stimato in **20** ore settimanali, inclusive dei tempi di programmazione e supervisione

Il Coordinatore avrà i seguenti compiti:

- collaborare nella predisposizione del PEI - Piano Educativo Individuale - con l'équipe multidisciplinare del contesto scolastico di riferimento del minore interessato;
- curare la fase dell'inserimento dell'Educatore presso le famiglie e coordinarne gli interventi, previa attenta valutazione delle competenze e delle compatibilità dell'operatore prescelto rispetto al caso da trattare;
- predisporre il contratto sociale con la famiglia;
- predisporre, in collaborazione con le altre figure professionali del SET e del SAESS la programmazione mensile delle attività relative agli Interventi Educativi Individualizzati, e verificarne periodicamente l'andamento;
- organizzare, almeno a cadenza mensile, le riunioni di programmazione e verifica con tutti gli Educatori professionali;
- relazionarsi con il personale docente di riferimento;
- verificare le schede di attività e le relazioni predisposte dagli Educatori, curandone la successiva trasmissione ai servizi sociali dei comuni interessati;
- relazionare al servizio sociale dei comuni coinvolti ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, sull'andamento del servizio in favore ciascun utente seguito;
- predisporre una propria relazione dettagliata bimestrale di valutazione e verifica globale del servizio svolto da trasmettere ai comuni interessati;
- predisporre un sistema di valutazione della qualità del servizio erogato attraverso gli strumenti ritenuti adeguati, previo accordo con i servizi sociali, a cadenza trimestrale.

- assicurare la presenza presso ogni Comune aderente con un incontro di verifica di due ore al mese, fatta eccezione, su richiesta esplicita degli operatori per situazioni particolari che necessitano di maggior numero di ore.

C) Uno Psicologo - psico-terapeuta in possesso dei seguenti di almeno uno seguenti titoli di studio:

- Laurea quadriennale in Psicologia con indirizzo Applicativo con iscrizione all'Albo degli Psicologi
- Laurea quinquennale in sociologia con indirizzo dello Sviluppo e dell'Educazione con iscrizione all'Albo degli Psicologi;
- Laurea quinquennale in Psicologia con indirizzo Clinica e di Comunità con iscrizione all'Albo degli Psicologi
- Laurea triennale in Scienze Psicologiche + biennio Laurea Specialistica con iscrizione all'Albo degli Psicologi.

Esperienza lavorativa

Almeno 2 anni di esperienza, anche non continuativo, in qualità di psicologo in servizi socio-educativi per minori. Non saranno computati i periodi di tempo inferiori ai tre mesi. Relativamente agli psicologi richiesti, **almeno 1** dovrà essere in possesso di titoli di studio/specializzazione in Psicopatologia dell'Apprendimento con attestazione di corsi di formazione specifici per un monte ore complessivo di 400 ore; **almeno 1** dovrà essere in possesso di titoli di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale con abilitazione alla Psicoterapia secondo il modello cognitivo-comportamentale.

Lo Psicologo dovrà:

- collaborare alla predisposizione e verifica del Piano Educativo Individuale;
- svolgere i colloqui con i minori e le famiglie, in tutti i casi in cui si valuterà necessario il suo intervento;
- fornire consulenza specialistica nei casi in cui si renda necessario un approfondimento delle situazioni rilevate;
- provvedere alla supervisione professionale rivolta agli operatori coinvolti nella realizzazione degli interventi educativi.

L'impegno complessivo dello Psicologo è stimato in circa **850** ore per i servizi SET e SAESS inclusive dei tempi di programmazione e supervisione per l'intera durata dell'appalto e in **100** ore per l'erogazione di prestazioni di consulenza psicologica.

D) Un pedagogo in possesso di Laurea in Pedagogia (o equipollenti, con Laurea Magistrale), ed esperienza professionale di durata non inferiore a 36 mesi, anche non consecutivi, maturata nell'ultimo quinquennio, svolta, in qualità di coordinatore, nel contesto di SET e/o SAESS, per conto di enti pubblici territoriali, in favore di minori.

E' richiesto ai concorrenti in sede di formulazione della proposta tecnica - di indicare appositi sistemi di prevenzione (ed eventuale compensazione) delle interruzioni nelle relazioni educative operatore-utente, a garanzia della continuità del servizio, con particolare attenzione alla tutela dei minori interessati, già esposti a situazioni di malessere e disagio.

Art. 6

Luoghi di esecuzione dell'appalto e logistica

1. Il luogo di svolgimento dei servizi è l'Ambito Territoriale n. 6 denominato PLUS Trexenta, con specifica destinazione presso i Comuni di: Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel Samatzai, S. Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli.

2. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione e per gli spostamenti delle risorse umane e strumentali nei luoghi presso i quali l'appalto deve essere realizzato.

3. È richiesto all'appaltatore di individuare, a proprio carico, una sede operativa e di reperibilità fisica nell'ambito del territorio interessato. Presso la sede operativa, della quale verranno indicati, prima dell'avvio del servizio, indirizzo e orari di accesso, dovrà essere attivato un collegamento telefonico, un accesso telematico (indirizzo di posta elettronica dedicato) e un fax in funzione permanente per tutto il periodo di funzionamento dei servizi.

Presso la sede operativa dovrà prestare servizio personale in grado di assicurare risposte tempestive alle esigenze manifestate dai principali interlocutori dei servizi di base (famiglie, servizi sociali comunali, scuole) e in grado di garantire l'attivazione degli eventuali interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Alla sede operativa sono indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni che l'Amministrazione (o le singole amministrazioni confluenti) intendano far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

4. I servizi si svolgeranno in linea di massima presso il domicilio dei destinatari finali, presso le scuole e/o presso qualunque spazio ritenuto idoneo rispetto alle finalità dell'intervento, comunque nell'ambito dei territori comunali di residenza del minore. Eventuali uscite extra-comunali dovranno essere preventivamente concordate con il servizio sociale di riferimento. Presso ciascun Comune saranno individuati eventuali spazi da adibire a sede extradomiciliare del servizio.

L'eventuale acquisto di attrezzature e materiali è escluso dall'importo d'appalto e sarà posto a carico dei singoli comuni interessati.

Art. 7

Dimensionamento stimato dell'appalto

1. Il complesso delle prestazioni di servizi rientranti nel presente appalto ha la seguente configurazione dimensionale su base triennale:

Tipologia di prestazione	Dimensionamento in ore
Educatore Professionale	26170
Coordinatore	3245
Psicologo	950 (di cui 100 di Consulenza)
Pedagogista	120

Art. 8
Variazioni dell'entità dell'appalto

E' insindacabile facoltà di ogni singola Amministrazione Comunale richiedere eventuali variazioni rispetto all'ammontare del SET e del SAESS (con giusto riconoscimento economico), comunicate formalmente all'Ufficio di Piano, a causa di esigenze sopravvenute e/o a seguito dell'approvazione di nuove disposizioni normative a livello nazionale e regionale nel pieno e completo rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50.

Art. 9
Condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto

1. L'Amministrazione individua le seguenti condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze sociali ed ambientali per ciascuna di esse specificate:

Condizioni particolari di esecuzione dell'appalto	Esigenze sociali ed ambientali garantite dalle particolari condizioni di esecuzione
Inerenti le prestazioni dei Servizi Educativi integrati	<p>Di norma presso ciascun Comune dovrà essere individuato un operatore di riferimento stabile incaricato di gestire i servizi e creare le condizioni per lo svolgimento delle attività educative.</p> <p>Ai Comuni richiedenti dovrà essere garantito l'avvio del servizio – inclusivo di valutazione e presa in carico - entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta, salvo casi di particolare urgenza per i quali il tempo di attivazione è ridotto a 3 giorni lavorativi. I tempi decorrono dalla richiesta del Comune che dovrà pertanto inoltrarla via e-mail all'indirizzo che la ditta avrà comunicato ed espressamente dedicato al servizio oggetto d'appalto, ai fini di un eventuale necessario riscontro.</p> <p>Nei casi in cui il servizio sociale richiedente lo ritenga, i tempi medi potranno estendersi secondo valutazione del servizio comunale, che dovrà rendere esplicita tale circostanza nella formulazione della sua richiesta.</p> <p>Il Coordinatore deve garantire un incontro mensile di due ore presso il servizio sociale di ciascun Comune aderente per i necessari aggiornamenti sull'andamento</p>

Art. 10

Destinatari delle attività dell'appalto e rapporti dell'appaltatore con i soggetti fruitori dei servizi

1. Le prestazioni di servizi oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare le esigenze di cittadini residenti o domiciliati nei Comuni aderenti al PLUS Trexenta, come elencati all'art.1 del presente capitolato. Limitatamente al servizio di assistenza scolastica specialistica, il servizio è rivolto a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
2. L'appaltatore intratterrà relazioni dirette con i destinatari in funzione degli obiettivi di servizio. Qualsiasi rapporto disfunzionale, incompatibile o lesivo degli obiettivi di servizio sarà oggetto di contestazione e richiesta di immediata sostituzione dell'operatore responsabile delle azioni contestate. Gli accertamenti relativi saranno a carico dell'appaltatore che provvederà rendendo informato il committente di qualsiasi azione intrapresa. Il riscontro e l'imputazione di eventuali danni seguiranno i percorsi previsti dalla normativa specifica.

Art. 11

Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto procedure di reclamo

1. L'appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati in sede di offerta tecnica e predispone un sistema per la gestione delle segnalazione e dei reclami.
2. L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio, inoltra le informazioni essenziali all'appaltatore, per gli interventi di assistenza e di risposta.

Art. 12

Durata del contratto/dell'appalto

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di tre anni dalla sua stipulazione.
2. Il SET si svolge di norma durante l'intero anno, il SAESS si svolge di norma secondo i calendari scolastici
3. La durata del contratto può essere modificata, secondo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 1.

Art. 13

Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, indicandone i modi e le condizioni.
2. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa

costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art. 26 del presente capitolato.

Art. 14 Proroga

Ai sensi dell' art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016 il contraente, in caso di una eventuale proroga per permettere all'Ente gestore di procedere all'espletamento delle procedure di gara propedeutiche all'individuazione di un nuovo soggetto gestore del Servizio, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante" nelle more dell'espletamento delle procedure di gara.

Art. 15 Valore del contratto/dell'appalto

1. L'importo complessivo presunto dell'affidamento è di 734.000,00 (Euro settecentotrentaquattromila,00) di cui a base d'asta d €. 720.000,00 (Euro settecentoventimila,00) IVA esclusa se dovuta, più oneri di sicurezza dell'importo di €. 14.000,00 non soggetta a ribasso.

L'importo complessivo è soggetto a modifiche in corso d'opera poiché legato al numero effettivo di nuclei familiari presi in carico in ciascun Comune coinvolto.

2. Il valore complessivo risultante dall'offerta dell'appaltatore costituisce il prezzo del contratto ed i valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo periodizzato delle prestazioni.

Si precisa inoltre che € 70.000,00 (settantamila,00) dell'importo a base d'asta fanno parte del fondo nazionale del Progetto SIA, per cui i servizi erogati all'interno dei progetti previsti dal programma SIA dovranno essere fatturati a parte, sarà cura dell'Ente gestore comunicare anticipatamente, all'atto dell'avvio del servizio tale distinzione.

Art. 16 Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

2. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere all'elenco dei titoli indicati in sede di offerta. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con

caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.

6. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

7. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

8. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l'appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;

b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso.

9. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

10. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 17

Applicazione clausola sociale

In applicazione dell'art. 50 del D.lgs n. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario è tenuto a garantire il riassorbimento del personale impiegato per la realizzazione del medesimo servizio dalla ditta uscente.

Art. 18

Obblighi dell'appaltatore in materia di personale

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti

dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se la stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 29.

Art. 19

Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 626/1994, coordinato con il D.Lgs. n. 242/1996).

3. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è individuato nel Responsabile del Servizio UPGA Trexenta;

4. In caso di esecuzione delle attività per l'esecuzione del presente appalto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato nella persona del Responsabile di Servizio UPGA Trexenta) l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

5. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- ❑ nominativo del responsabile della sicurezza;
- ❑ nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- ❑ mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- ❑ formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- ❑ mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- ❑ dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- ❑ altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 20

Subappalto

È fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 21

Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto

1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:

- a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
- b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- e) alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione;
- f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'aggiudicataria);
- g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).

2. L'Amministrazione svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.

3. L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

4. Ulteriori competenze dell'Amministrazione sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e l'appaltatore desumibili dall'evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto: per esse l'Amministrazione e l'appaltatore definiscono protocolli operativi integrativi del contratto di appalto.

La Società affidataria può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo – progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

5. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l'Amministrazione individua quale referente organizzativo il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 22

Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 23 **(Direzione dell'esecuzione del contratto)**

1. Le attività relative alla direzione dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Responsabile del procedimento o da altro soggetto con competenza specifica, a tal fine individuato.

Art. 24 **(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)**

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione liquida all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

2. L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

3. Il Costo orario delle singole prestazioni specialistiche offerto dall'aggiudicatario in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile. Non è pertanto ammessa alcuna revisione del prezzo contrattuale.

Art. 25 **Condizioni di pagamento**

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura elettronica presentata dall'appaltatore. Resta inteso che il corrispettivo spettante alla ditta verrà liquidato in funzione del numero delle ore di intervento realmente effettuate.

2. Trattandosi di un Servizio finanziato parte da risorse regionali e parte dalle Amministrazioni Comunali del Distretto, si precisa che la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta avverrà solo a seguito del trasferimento delle risorse da parte della regione e dei Comuni; per detto motivo e per far fronte comunque agli obblighi in capo alla Ditta e

meglio precisati nei diversi articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto, viene richiesta la capacità economica finanziaria della Ditta.

3. La fatturazione dovrà essere suddivisa in servizio educativo, assistenza scolastica specialistica e servizio SIA. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da una scheda sintetica recante l'indicazione delle ore di servizio reso dagli operatori presso ciascun Comune (o scuola), con la descrizione minima delle attività svolte a livello locale, utente per utente. Inoltre ai fini dell'emissione della liquidazione unitamente alla fattura dovranno pervenire le attestazioni rilasciate dai Responsabili dei Servizi Comunali che certifichino la regolarità delle prestazioni erogate.
4. Ai fini dell'acquisizione della suddetta attestazione di competenza comunale la ditta aggiudicataria dovrà inoltrare ai Servizi Sociali comunali copia delle giornalieri attestanti le ore effettuate per ciascun utente debitamente controfirmate dall'operatore che ha materialmente eseguito la prestazione e dal genitore o da chi ne fa le veci, del minore beneficiario.
5. Con cadenza bimestrale dovranno inoltre essere presentate:
 - una relazione generale a cura del coordinatore recante una descrizione complessiva delle attività svolte e la valutazione periodica riferita agli indicatori precedentemente stabiliti;
 - una scheda sintetica recante la descrizione delle attività svolte e delle ore di servizio dedicate alle azioni di comunicazione intercomunale e di rete.

Il servizio sociale comunale può richiedere una relazione aggiuntiva dell'andamento del servizio per poter vigilare su situazioni a rischio o monitorate dall'autorità giudiziaria.

6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione e sino alla effettiva risoluzione del problema riscontrato.
7. La liquidazione dei corrispettivi avverrà è subordinata alla verifica del D.U.R.C. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
8. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Art. 26

(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)

1. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti ogni partecipante si impegna a versare deposito cauzionale preventiva nella misura del 2% del valore del contratto d'appalto (importo a base d'asta) che sarà fornita mediante polizza fidejussoria o versata mediante assegno circolare NON trasferibile intestato all'Unione dei Comuni della Trexenta.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

2 L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria definitiva pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria ai sensi del comma 3 dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

6. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

7. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 27 (Responsabilità)

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 28 (Coperture assicurative)

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

2. È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Tutti i documenti relativi alle polizze assicurative, comprese le quietanze di pagamento dovranno essere prodotte in copia prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 29 (Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto)

1. L'amministrazione effettua controlli specifici sui servizi appaltati, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto al disciplinare prestazionale.

2. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.

3. L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Amministrazione.

4. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

5. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 30

(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)

1. In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali:

- a) per inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, e per quanto di sua competenza verrà applicata una penale di €. 500,00, fate salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
- b) per la mancata esecuzione delle attività programmate e o di quelle previste dal Capitolato o nell'offerta, entro i termini di esecuzione richiesti, verrà applicata una penale di €. 300,00 per ogni episodio verificatosi;
- c) assenze degli operatori non comunicate nei modi e nelle forme previste dal presente Capitolato d'onori € 150,00 per ogni giorno di assenza per operatore;
- d) reiterati ritardi di orario del personale impiegato nello svolgimento delle attività nonché in caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni da svolgere: al secondo episodio segnalato € 100,00;
- e) comportamenti degli Operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dei beneficiari: € 500,00;
- f) utilizzo di personale privo di titolo specifico anche per una sola prestazione: € 1.500,00;
- g) disattesa delle indicazioni dei Servizi Sociali comunali nelle attività di designazione, sostituzione, rotazione degli operatori: € 200,00;

2. L'Ente gestore provvederà al recupero delle penalità mediante detrazione mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, previa apposita e formale contestazione secondo quanto dal presente Capitolato.

3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1 lettera da a alla g.

5. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 33.

6. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento,

l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati ai Comuni dell'ambito.

7. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 31 Controversie

1. In caso di contestazione nel corso del contratto, è precluso alla Ditta aggiudicataria l'assunzione di decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione dei servizi integrati per i minori.

2. Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente

Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.

3. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale consegnate a mano al referente oppure via e-mail o per lettera raccomandata o via fax.

4. Non è ammesso l'arbitrato in merito all'interpretazione del presente Capitolato e relativi allegati. Per le controversie non composte in via amministrativa derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 32 (Cause di risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;

reiterato mancato utilizzo delle figure professionali non in possesso del titolo e dell'esperienza richiesta in sede di gara;

c) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;

2. Costituisce causa determinante risoluzione del contratto anche il subappalto non autorizzato;

Art. 33 (Procedura per la risoluzione del contratto)

1. A fronte di inadempimenti gravi da parte dell'appaltatore, con riferimento principale a quanto previsto dal precedente art. 30, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.

2. La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata e comporta le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la

possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'appaltatore stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività.

Art. 34 (Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto:
 - a) ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
 - b) Qualora sopraggiungessero norme regionali che modificano riducendo in modo sostanziale le quote a destinazione vincolata PLUS limitando la possibilità per i Comuni aderenti di sostenere la spesa prevista a base d'asta per il triennio.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - 4.1.) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - 4.2.) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 35 (Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Amministrazione – Recesso dell'appaltatore)

1. Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Art. 36 (Stipulazione del contratto di appalto)

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 50/2016, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

Art. 37

(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 38

Volontariato

1. L'impiego di operatori volontari da parte della Ditta viene riconosciuto e stimolato. L'eventuale utilizzo di personale volontario dovrà essere comunicato e avallato dal servizio sociale del Comune e comunicato all'Ente Gestore.

2. Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.

3. L'utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo, ma integrativo dei parametri di impiego degli Operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi dei servizi in oggetto.

Art. 39

Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'Ente gestore esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto oltre a quanto previsto dal presente Capitolato.

2. Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Art. 40

(Disposizioni transitorie e finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L. 328/2000 e alla L.R. n. 23/05 e regolamenti di attuazione.